0277131243 AGE

POLIZZA

Numero **618.014.0000904036**

Agenzia **RIVOLI 618**

Canale Distribuzione [redacted]

DATI DEL CONTRAENTE

Ragione Sociale **LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA O.D.V.**

Partita Iva **80177010156**

Indirizzo **VIA ANDREA SOLARI 40**

Comune **MILANO** Provincia **MI** C.A.P. **20144**

Cellulare per comunicazioni [redacted] E-mail per comunicazioni [redacted]

DATI DEL SOGGETTO DEBITAMENTE AUTORIZZATO A FIRMARE

Cognome Nome [redacted]

DATI DI POLIZZA

Effetto Ore **24:00** del **01/02/2023** Scadenza Ore **24** del **01/02/2024** Durata Anni **1** Mesi **0** Giorni **0**

1° Quietanza **01/02/2024** Data rescindibilità **********

Frazionamento **annuale**

Coassicurazione **NO** Quota Vittoria **100.00**

POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE PREMIO

L'importo dovuto quale premio minimo imponibile, per ciascun anno o frazione, in nessun caso potrà essere inferiore a **€ 528,00**

PREMIO ANNUO DI POLIZZA

Premio lordo annuo di polizza **€ 650,00** di cui imposte **€ 118,31**

Premio lordo annuo di polizza **€ 650,00** di cui diritti di polizza **0,00** di cui imposte **€ 118,31**

PREMIO RATA INIZIALE

Imponibile **€ 531,69** Imposte **€ 118,31** Totale **€ 650,00**

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Imponibile **€ 531,69** Imposte **€ 118,31** Totale **€ 650,00**

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo **VIA ANDREA SOLARI, 40**

Comune **MILANO**

C.A.P. **20144**

Provincia **MI**

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE R.C. DIVERSI

Prima rata **€ 531,69** Rate successive **€ 531,69** Imponibile annuo **€ 531,69**

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI Arr. **€ 3,27** Imponibile annuo **€ 531,69**

Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose **€ 1.000.000,00 / 1.000.000,00 / 1.000.000,00**

Parametri **numero volontari**

Valore **150**

Tasso **3,52**

Unità di Misura **Tasso per 1**

Premio Minimo di Regolazione **€ 528,00**

Premio Anticipato di Polizza **€ 528,00**

Regolazione Premio **SI**

CONDIZIONI INTEGRATIVE (Si richiama l'attenzione ai sensi dell'art 166 D.Lgs. 209/2005)

835 - Descrizione del rischio

Si assicurano i soci dirigenti e gli associati dell'associazione contraente di volontariato per l'abolizione della caccia.

36861 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE TRAMITE PUBBLICAZIONE INTRANET

La contraente prende atto che ai sensi dell'art. 66 del Regolamento IVASS 40/2018 ha assunto l'obbligo di consegnare :

Il presente documento di natura informatica è conservato da Vittoria Assicurazioni S.p.A. nel rispetto delle vigenti normative, anche avvalendosi di fornitori qualificati che operano sotto la sua diretta responsabilità. Le copie cartacee prodotte attraverso la stampa di quanto visualizzato costituiscono semplici riproduzioni analogiche dell'originale informatico

2023NA01530673142852

- ai singoli aderenti la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al presente contratto di assicurazione; e

- agli assicurati che non sostengono neanche in parte l'onere del pagamento del premio, l'informativa relativa al diritto di richiedere l'informativa all'impresa ex art. 9 comma 3 lett. b e c del Reg 41/2018.

Tale obbligo è rispettato mediante la pubblicazione del Set Informativo nell'area intranet della contraente.

42678 - Condizioni Aggiuntive Art.5 (sempre operanti)

5.11 - Rischio Pandemia/Epidemia
Qualora l'attività assicurata comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie, complementari, temporanee anche se svolte da terzi ma comunque organizzate e/o di cui l'Assicurato/Contraente sia committente, che abbiano come oggetto:
• la gestione di case di riposo, case residenze, case vacanze, centri anche diurno di assistenza alle persone anche domiciliari;
• poliambulatori, laboratori prelievi e di analisi – diagnosi, gabinetti e/o studi medici;
• scuole di qualsiasi grado e istruzione, atenei, università, asili di infanzia e nido e altri similari attività di istruzione;
• sale cinematografiche, teatri, sale gioco;
• associazioni di qualunque natura che svolgono ovunque attività socio sanitaria e/o assistenziale;
• attività danzanti, discoteche, balere, sale da ballo, ed in genere attività di intrattenimento in genere, tutte anche se svolte all'aperto;
• manifestazioni temporanee, fiere, mostre, eventi e meeting, tutte di qualsiasi genere e ovunque svolgentisi;
la presente Assicurazione, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie.

Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano.

L' esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata.
La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, semprechè sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

40785 - Estensioni Associazioni di volontariato

A. Attività varie complementari

Le garanzie di polizza sono operanti anche durante lo svolgimento delle attività culturali, ludiche e ricreative presso la sede dell'associazione, o in altri luoghi quali ad esempio:
1. Concerti e spettacoli teatrali;
2. Eventi e/o manifestazioni e/o attività sportive in genere senza uso di veicoli o altri mezzi a motore.
La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande, come da Condizione Speciale 4.17 - Smercio di cose e somministrazione di generi alimentari. Le attività devono essere svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
I volontari sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione.
Dalle garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità derivante dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. La relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare A), che si intende richiamata.
Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale:
- degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l'associazione/circolo, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto dell'associazione;
- dei volontari per la pratica delle attività ricreativo-culturali organizzate dall'associazione.

B. Franchigia

L'Assicurazione si intende prestata con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro relativamente ai danni a cose.

C. Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5.9 delle Garanzie Aggiuntive, **la garanzia si intende prestata nel sottolimite di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

D. Esclusioni particolari

L'Assicurazione non comprende le responsabilità conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere professionale sia esso medico, infermieristico o di altra natura, e/o contrattuali, nonché dell'utilizzo e impiego di Droni o altri velivoli.
Si intendono altresì esclusi i danni:
- conseguenti a omissioni, ritardi e/o insufficienza degli interventi;
- che necessariamente vengano cagionati allo scopo di effettuare gli interventi;
- derivanti da disturbi radio-televisivi.

F. Volontari terzi tra di loro

I volontari sono considerati terzi tra di loro, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.**

13425 - Associazioni di volontariato (condizioni)

1. L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente, nonché ai dipendenti e ai volontari mentre

Il presente documento di natura informatica è conservato da Vittoria Assicurazioni S.p.A. nel rispetto delle vigenti normative, anche avvalendosi di fornitori qualificati che operano sotto la sua diretta responsabilità. Le copie cartacee prodotte attraverso la stampa di quanto visualizzato costituiscono semplici riproduzioni analogiche dell'originale informatico

2023NA01530673142852

operano per conto dell'Ente, per danni arrecati a terzi, compresi gli assistiti.

2. Per le persone che prestano la loro attività di volontariato l'assicurazione vale purché alla data di effetto della presente pòlizza SONO REGOLARMENTE ISCRITTE NEI REGISTRI TENUTI DALLA CONTRAENTE NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 11/8/1991 N 266 E DAL SUCCESSIVO DECRETO DEL 14/2/1992.

La Contraente è pertanto esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate ma, per l'identificazione delle stesse, SI OBBLIGA AD ESIBIRE IN QUALSIASI MOMENTO, ALLE PERSONE INCARICATE DELL'IMPRESA DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI E CONTROLLI, I REGISTRI SUINDICATI.

Per le persone che aderiscono o cessano successivamente alla data di effetto della presente polizza, l'assicurazione avrà efficacia (senza che di ciò si debba dare atto con emissione di appendice) dalle ore 24 del giorno di iscrizione o di cessazione risultante dal registro.

3. Il premio convenuto per ogni assicurato è di Euro 4,33 in ragione di anno o frazione comprensivo di imposte ed è anticipato, anche come premio minimo sulla base di n. 150 persone.

Fermo restando per la Contraente l'obbligo di pagare alle scadenze stabilite il premio provvisorio risultante dal suindicato conteggio, si conviene che allo scadere di ogni anno assicurativo si procederà alla regolazione del premio dovuto in via definitiva all'Impresa in base al numero delle persone risultanti dai registri.

LE DIFFERENZE ATTIVE O PASSIVE RISULTANTI DALLA REGOLAZIONE DEVONO ESSERE PAGATE ENTRO 30 GIORNI DALLA RELATIVA RICHIESTA

SE 1A CONTRAENTE NON EFFETTUA NEI TERMINI PRESCRITTI IL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA ATTIVA, 1A GARANZIA RESTA SOSPESA FINO ALLE ORE 24 DEL GIORNO IN CUI 1A CONTRAENTE ABBIA ADEMPIUTO AI SUOI OBBLIGHI, SALVO IL DIRITTO PER L'IMPRESA DI AGIRE GIUDIZIALMENTE E DI DICHIARARE CON LETTERA RACCOMANDATA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

SE DOPO LA SCADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, O LA CESSAZIONE DELLA GARANZIA, PER QUALSIASI MOTIVO IL CONTRAENTE NON ADEMPIA AGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO, L'IMPRESA, FERMO IL SUO DIRITTO DI AGIRE GIUDIZIALMENTE, NON È OBBLIGATA PER I SINISTRI ACCADUTI NEL PERIODO AL QUALE SI RIFERISCE LA MANCATA REGOLAZIONE.

Il presente documento di natura informatica è conservato da Vittoria Assicurazioni S.p.A. nel rispetto delle vigenti normative, anche avvalendosi di fornitori qualificati che operano sotto la sua diretta responsabilità. Le copie cartacee prodotte attraverso la stampa di quanto visualizzato costituiscono semplici riproduzioni analogiche dell'originale informatico